

STATUTO

**LA BRUGHIERA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDA MB VIA COLOMBARA 49

Numero REA: MB - 1912750

Codice fiscale: 09899580964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 92964/36320 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, la società Cooperativa sociale, denominata

"La Brughiera Cooperativa Sociale Onlus"

Art. 2 - Sede

La sede della società è posta in Comune di Meda (MB).

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, sedi secondarie e succursali.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

Art. 3 - Norme applicabili

La Cooperativa è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e alla presente Cooperativa si applicano:

a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera, ed in particolare alle disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relativa alle posizioni dei soci lavoratori;

b) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile di cui al libro V, Titolo Vi, relative alle società cooperative;

d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 - Clausole non lucrative

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, del codice civile:
a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6 - Definizione dello scopo e attività mutualistica

Lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, alla risposta dei bisogni delle persone, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa intende inoltre promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza e allo sviluppo delle potenzialità degli individui. Il suo fine ultimo è l'aumento della libertà e dell'autonomia degli individui.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.

La Cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

a) ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 8 no-

4 di 37

regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

b) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi di cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. Detti servizi sociali possono essere forniti anche da terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Art 7 - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi di soci cooperatori, ha per oggetto, in forma diretta, o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e/o privati in genere:

A) l'organizzazione e la gestione dei servizi socio assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore dei singoli e della comunità, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare o di persone svantaggiate;

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

In relazione al punto A), la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

1. Progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni e residenziali, nonché socio riabilitativi, educativi ed occupazionali;

2. Progettazione, organizzazione e gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per famiglie, bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in generale condizione di bisogno o svantaggio;

3. Progettazione e gestione di strutture di accoglienza;

	4. Progettazione e gestione di Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette e/o appartamenti protetti, centri di ascolto, comunità alloggio per ogni tipo di utenza (disabili, anziani, persone in stato di disagio in generale);	
	5. attività e servizi di formazione all'autonomia;	
	6. Attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione effettuati anche presso famiglie, centri di servizio, strutture di accoglienza, immobili acquistati o acquisiti dalla cooperativa;	
	7. Progettazione e gestione di strutture finalizzate al miglioramento della qualità vita, alla fruizione del tempo libero, della cultura e del turismo sociale;	
	8. Attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà;	
	9. Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	10. Promozione e organizzazione di attività educative e sociali rivolte a soggetti diversi per età e condizione sociale, come laboratori, centri ricreativi, colonie, centri di vacanza, settimane residenziali e iniziative ricreative sportive e culturali con la collaborazione di diversi tipi di strutture;	
	11. Attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e qualunque altro strumento multimediale ritenuto utile inerenti l'oggetto sociale;	
	12. Promozione, organizzazione e gestione di attività educative e sociali rivolte agli oratori, alle Parrocchie, alle Diocesi, ai Decanati, alle associazioni di volontariato, alle scuole di ogni ordine e grado, operatori e animatori socio culturali tecnici ed amministratori di enti pubblici e gestire centri di documentazione e informazione;	
	13. Partecipazione, per il conseguimento degli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;	
	14. Stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, parteci-	

	pare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	15. Organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	16. Elaborazione e realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;	
	17. attività di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di consulenza;	
	18. Organizzazione e gestione di centri estivi;	
	19. Servizio aiuto compiti pomeridiani, rivolto a studenti di qualunque fascia di età;	
	20. Organizzazione e gestione di ludoteche, spazi gioco rivolti a soggetti di qualsiasi fascia di età;	
	21. Assistenza scolastica nei confronti di alunni con diverse abilità scolastiche;	
	22. Gestione di luoghi ed iniziative anche a scopo terapeutico come piscine, maneggi, campi sportivi, campeggi, ostelli;	
	23. Servizi di segretariato sociale;	
	24. Servizio civile in attivazione alla relativa normativa regionale, nazionale ed internazionale;	
	25. Assistenza agli immigrati ed emigrati secondo le disposizioni di legge in materia, con la possibilità di gestire centri di accoglienza, servizi di alfabetizzazione, comunità di accoglienza residenziale;	
	26. Servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento e della condotta alimentare e assistenza domiciliare;	
	27. Attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	28. Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici privati;	
	29. Attività di formazione per gli adulti e il volontariato.	
	In relazione al punto B), oggetto della cooperativa in merito a questo punto sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'articolo 4	

	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e specificatamente le seguenti:	
	1. Gestione di laboratori di produzione artigianale e il commercio di manufatti in genere.	
	2. Attività agricole in genere, manutenzione del verde pubblico e privato, nonché l'esercizio del commercio dei prodotti provenienti da attività di floricoltura, orticoltura e frutticoltura e vivaistica.	
	3. Attività di addestramento e preparazione professionale, nonché di rieducazione in generale.	
	4. Attività di assemblaggio in genere, su materie plastiche, su materiali metallici, lavorazioni varie di minuterie per conto terzi.	
	5. Attività di confezionamento in genere.	
	6. Gestione di attività commerciali.	
	7. Attività di progettazione, organizzazione ed esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione presso strutture private.	
	8. Organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale;	
	9. Organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei, nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.	
	10. Organizzazione ed esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altre aree pubbliche e private.	
	11. Opere di manutenzione minuta in genere.	
	12. Progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano.	
	13. Organizzazione, promozione e gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi, ecc);	
	14. Organizzazione e gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco.	
	15. Organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;	

	16. Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;	
	17. Organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	18. Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	19. Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;	
	20. Gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche nonché gestione di servizi per animali e di ogni attività complementare e connessa;	
	21. Gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;	
	22. Gestione di attività e servizi inerenti alla depurazione e smaltimento rifiuti e affini;	
	23. Promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	24. Promozione e gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;	
	25. Gestione di botteghe indirizzate ad attività inerenti all'artigianato e produzione e restauro e restauro di beni in genere;	
	26. Costituzione di attività di banco alimentare e la distribuzione di abiti, mobilia, ecc;	
	27. Gestione di botteghe per il commercio equo e solidale.	
	Le attività di cui alle precedenti lettere A) e B) saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	

	materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge.	
	La Cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di quanto	

disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Art. 8 - Soci e requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente agli scopi sociali ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società cooperativa. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori ammessi a far parte della Cooperativa:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, in qualità di soci lavoratori, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le fisiche, in qualità di soci lavoratori, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono le loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le loro proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile e contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci fruitori della Coopera-

	tiva;	
	d) i soci volontari, come oltre meglio definiti, vale a dire le persone fisiche che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci;	
	e) soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. f) qualora ricorrano i presupposti di legge possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d), e) ed f) costituiscono categorie separate di soci, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità delle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Art. 9 - Ammissione	
	Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare domanda scritta di ammissione alla Cooperativa e al Consiglio Amministrazione, dichiarando di conoscere integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e deal presente statuto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare in particolare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti ri-	

	chiesti dallo statuto e dai regola-menti interni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche (società, associazioni ed enti), sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere, in particolare le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;	
	b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;	
	c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori	

ri provvederanno all'annotazione nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione nella relazione di bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Art. 10 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio è obbligato:

a) al versamento dell'importo della quota sottoscritta;

b) al versamento di una eventuale somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nei modi concordati dal consiglio di amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo non rimborsabili al momento del recesso del socio, saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art. 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili, e, de del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11-bis - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rap-

porti mutualisti con la Cooperativa, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la Cooperativa; i soci fruitori hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 11-ter - Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente le loro attività a favore della Cooperativa. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei soci e non hanno diritto alla redistribuzione degli utili derivanti dalle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare i limiti previsti dalla legge. Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della Cooperativa, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari, regolarmente iscritti nel libro soci, hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 11-quater - Persone svantaggiate

Ai fini del presente statuto nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma primo, lett. b) della legge 381/1991, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della

		legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e successive modifiche.
		Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
		Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa addetti alle attività di cui al punto B) del precedente art. 7 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
		Art. 11-quinquies - Soci persone giuridiche
		Ricorrendo i presupposti di legge, possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la Cooperativa sociale e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.
		In tal caso non trova applicazione l'art. 2522, comma secondo, cod. civ., e la Cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.
		Art. 11-sexies - Soci sovventori
		Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori ai sensi dell'art. 2548 cod. civ., così come richiamata dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992n. 59. I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale e i conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.
		Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal

socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari.

Art. 12 - Ristorni

La Cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma primo lett. d) del D.Lgs. 460/1997 distribuire ristorni ai soci cooperatori. La Cooperativa in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lett. b) della L. 142//2001 e successive modificazioni, secondo le modalità ivi contemplate.

Art. 13 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori e fruitori, sotto pena di esclusione, hanno l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati

I soci lavoratori e volontari, inoltre, si obbligano a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

A partecipare all'attività della Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle

	cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 14 - Divieto di concorrenza	
	È fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 15 - Perdita della qualità di socio - recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accattata, per gli effetti dell'art. 2532, comma secondo, cod. civ., con il decorso dei termini di cui sopra.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno	

	di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Il socio cooperatore può recedere:	
	a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;	
	b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	Art. 16 - Esclusione.	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 14;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	d) per fallimento del socio;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;	
	h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Art. 17 - Disposizioni comuni in caso di recesso, decadenza ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 30 del presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del cod. civ., fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art.19 - Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-

li verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 15 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propa-ganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Capitale sociale e destinazione degli utili di esercizio

Il capitale sociale è variabile.

Le quote sociali sono indivisibili.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 2465 del codice civile.

La Cooperativa può destinare gli utili di esercizio nei limiti in cui è previsto nella normativa speciale in materia di cooperative.

Art. 22 - Riserva legale e riserve indivisibili

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, a norma dell'art. 2545-quater, comma primo, cod. civ. L'Assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suffetti utili.

Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-ter cod. civ., tutte le riserve accantonate dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale

e con la sola eccezione delle riserve eventualmente quantificate in modo espresso come divisibili dalla legge e dal presente statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né al momento del suo scioglimento. Le riserve indivisibili possono essere utilizzare per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la Cooperativa aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura perdite, l'Assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale. Nei casi previsti dalla legge le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Nel bilancio contabile devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni

	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 - Destinazione dell'utile	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	

luppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;

c) ad una eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;

d) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori e ai soci finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;

e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

1) di destinare tutti gli utili alla riserva legale di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);

2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

TITOLO V

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Art. 25 - Quote dei soci operatori e loro trasferimento

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci operatori, è suddiviso in quote di partecipazione, la cui quota minima è di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

La cessione delle partecipazioni dei soci operatori, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, non produce effetti nei confronti della Cooperativa, nei confronti della quale il socio alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociale e mutualistici.

Ai fini suddetti, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, con avviso di ri-

cevimmento, indicando la persona del possibile acquirente, allegando con riferimento a quest'ultimo la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della Cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di re-cedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi ovvero gli eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate.

Art. 26 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 27 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale uni-

	tario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste non optate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione coope-	

		rativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
		I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
		a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
		b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
		TITOLO IV ORGANI SOCIALI
		Art. 28 - Organi sociali
		Sono organi sociali della Cooperativa:
		a) l'Assemblea dei soci;
		b) il Consiglio di Amministrazione;
		c) il Collegio sindacale;
		d) il revisore contabile, se previsto per legge.
		A) ASSEMBLEA
		Art. 29 - Modalità di assunzione delle decisioni
		I soci cooperatori decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.
		Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.
		Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto
		Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci.
		Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
		Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
		Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.
		Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.
		Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.
		Art. 31 Rappresentanza in assemblea
		I soci cooperatori possono farsi rappresentare in

assemblea solo da altri soci aventi diritto di voto. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Art. 32 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 cod. civ., potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

L'assemblea, a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di

qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

Art. 33 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, salvi i casi nei quali la legge stabilisce una maggioranza diversa, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione

quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

In deroga a quanto sopra stabilito è necessario il voto favorevole di più due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti gli soci per l'approvazione delle delibere riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede all'estero, la modifica o la soppressione delle clausole mutualistiche e di quelle che ne disciplinano i rapporti, la trasformazione della Cooperativa, la fusione eterogenea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente il Vice Presidente e il Tesoriere, quando a ciò non provvede l'Assemblea.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 35 - Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabili-

re che vengano loro concessi gettoni di presenza.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 36 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale - se nominato - o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-

		pire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
		- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
		La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
		Art. 37 - Poteri di gestione
		Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello statuto.
		Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:
		a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
		b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
		c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
		d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
		e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
		f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
		g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
		h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
		i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
		l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati

	e stipulare convenzioni con Enti pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.	
	Art. 38 - Deleghe	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 39 - Rinuncia, decadenza, scadenza	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni	

del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato, con le modalità dell'art. 2386 del codice civile.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 40 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza della Cooperativa. La rappresentanza spetta anche ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 41 - Nomina, composizione, durata

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto - revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo

si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
 Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 42 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, ove nominato, deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Cooperativa o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Clausola compromissoria

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la Cooperativa, anche se promosse da amministratori e sinda-

ci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Art. 44 - Regolamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 45 - Scioglimento della Società

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liqui-

dativo.

Art. 46 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) cod. civ. e di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

Art. 47 - Requisiti mutualistici art. 26 dlcs 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art. 16);

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);

c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art. 35).

Art. 48 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

PER ALLEGAZIONE. MONZA, ADDì 24 APRILE 2017.

FIRMATO: CROTTI MONIA

FIRMATO: BALLABIO EDOARDO

FIRMATO: ANTONIETTA AZZARELLO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO